SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 agosto 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 155

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1999.

Integrazioni e modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per il 1999.

99A6881

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. **284.**

Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera *a),* e 12, comma 1, lettera *g);*

Ravvisata l'esigenza di riordinare l'attuale assetto organizzativo e funzionale della Cassa depositi e prestiti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;

Acquisto il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Natura giuridica e compiti

1. La Cassa depositi e prestiti, amministrazione dello Stato dotata, ai sensi della legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modifiche e integrazioni, di propria personalità giuridica e di autonomia ordinamentale, organizzativa, patrimoniale e di bilancio, svolge, nel rispetto dell'equilibrio gestionale e garantendo la propria solidità patrimoniale, le seguenti attività e servizi di interesse economico generale:

a) ricevere direttamente depositi, con la garanzia dello Stato, da parte di amministrazioni statali, regioni, enti locali e di altri enti pubblici, nonché di privati nei casi prescritti da leggi o da regolamenti ovvero su disposizione dell'autorità amministrativa o giudiziaria;

b) concedere finanziamenti, sotto qualsiasi forma, allo Stato, alle regioni, agli enti locali, agli altri enti pubblici, ai gestori di pubblici servizi, alle società a cui la Cassa partecipa e agli altri soggetti indicati dalla legge;

c) gestire fondi e svolgere attività per conto delle amministrazioni pubbliche e, nei casi e per le finalità previsti dalla legge, di altri soggetti;

d) svolgere altre attività e altri servizi ad essa assegnati.

2. La Cassa depositi e prestiti può esercitare attraverso la costituzione o partecipazione, anche di controllo, in società di capitali, attività strumentali, connesse o accessorie ai suoi compiti istituzionali.

Art. 2.

Risorse

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Cassa depositi e prestiti utilizza, oltre al proprio patrimonio:

a) i fondi provenienti dai depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a);*

b) i fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari, assistiti dalla garanzia dello Stato;

c) i fondi provenienti dalla assunzione di prestiti.

2. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui allarticolo 1, comma 1, lettera *a),* dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera *b),* nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori.

3. La Cassa depositi e prestiti si avvale di Poste italiane S.p.A. per la raccolta di risparmio attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi; può inoltre avvalersi di banche, di intermediari finanziari vigilati e di imprese di investimento per il collocamento degli altri prodotti finanziari, emessi dalla Cassa stessa, di cui al comma 1, lettera *b).*

Art. 3.

Impieghi

1. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono fissati i tassi di interesse, le forme, le condizioni economiche e generali dei finanziamenti.

2. La Cassa depositi e prestiti può acquistare titoli, obbligazioni o altri strumenti finanziari emessi o garantiti dai soggetti da essa finanziabili, da istituzioni finanziarie e creditizie, da enti e organismi pubblici comunitari o internazionali e dagli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 4.

Risultato d'esercizio

1. Gli utili annuali, al netto di eventuali accantonamenti per la costituzione o l'incremento di fondi per rischi ed oneri, sono attribuiti per tre decimi al fondo di riserva, per tre decimi al fondo di dotazione e per quattro decimi al tesoro dello Stato. Le eventuali perdite di esercizio che non si siano potute ripianare con gli utili conseguiti nel triennio successivo o con l'impiego del fondo di riserva, vanno a riduzione del fondo di dotazione.

Art. 5.

Personale

1. I dipendenti della Cassa depositi e prestiti sono disciplinati dall'autonomo ordinamento approvato con i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1984, 4 agosto 1986, 23 ottobre 1987, 5 dicembre 1988 e con i decreti del Ministro del tesoro in data 10 luglio 1992, 20 aprile 1993, 7 aprile 1997, 24 settembre 1997, 20 novembre 1997 e 23 luglio 1998, nonché dalle modifiche che a tale ordinamento potranno essere apportate ai sensi dell'articolo 11 delle legge 13 maggio 1983, n. 197. Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni. La Cassa depositi e prestiti definisce la contrattazione integrativa aziendale di secondo livello. Tutte le spese del personale gravano esclusivamente sul bilancio della Cassa depositi e prestiti.

2. In aggiunta al personale di ruolo l'amministrazione può assumere direttamente fino a dieci esperti di alta qualificazione in discipline connesse all'attività della Cassa depositi e prestiti, con contratto a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. I compensi sono fissati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.

Art. 6.

Controlli

1. La Corte dei conti delibera sul rendiconto della Cassa depositi e prestiti e riferisce al Parlamento, entro il 31 luglio di cascun anno, sulla gestione e sul buon andamento della gestione amministrativa. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I medesimi decreti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrano in vigore a decorrere dalla data ivi indicata.

Art. 7.

Disposizioni finali e abrogazioni di norme

1. Sono abrogate le norme del titolo secondo della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136. Le disponibilità finanziarie della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, accertate al 31 dicembre 1999, sono devolute al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti. Il fondo di riserva della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, accertato al 31 dicembre 1999, confluisce nel fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti. Tutte le attività e le passività della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, accertate al 31 dicembre 1999, al netto dei fondi trasferiti alle regioni dall'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di quelli da destinare ai programmi finanziati direttamente dal CER anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 63 dello stesso decreto legislativo e di quelli di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti. Le eventuali risorse disponibili sono impiegate nelle forme ed ai tassi da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio a della programmazione economica, su proposta del direttore generale, sentito il consiglio di amministrazione.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto legislativo e in particolare sono o rimangono abrogate le seguenti disposizioni:

a) libro I, tranne gli articoli 3, 4 e 5; libro II, parte I, titolo I, titolo V, parte II, parte III; libro III, del regio decreto 2 gennaio 1913, n 453;

b) regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 442;

c) articolo 13, comma 3.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

d) articoli 4 e 12 della legge 13 maggio 1983, n. 197;

e) all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole: «e rendiconto separato».

3. Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con determinazione di principi e criteri direttivi solo per un tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il titolo della legge 23 agosto 1986, n. 400 è il seguente: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, lettera *a)* e 12, comma 1, lettera *g),* della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare: l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;».

«Art. 12. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)-f) (omissis);

g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione a unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimento o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;».

— Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 59/1997, è il seguente:

«Art. 5. — 1. È istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere».

Nota all'art. 1:

— Il titolo della legge 13 maggio 1983, n. 197, è il seguente: «Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti».

Note all'art. 5:

— I decreti del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1984, 4 agosto 1986, 23 ottobre 1987 e 5 dicembre 1988, recano, rispettivamente: «Dotazione numerica e livelli funzionali del personale del ruolo della Cassa depositi a prestiti», «Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 concernente la dotazione numerica ed i livelli funzionali del personale della Cassa depositi e prestiti», «Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 relativo all'ordinamento dei livelli dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa depositi e prestiti» e «Modificazioni al D.P.R. 23 ottobre 1987 concernente integrazioni al D.P.R 4 agosto 1986 recante modificalioni al D.P.R. 4 agosto 1984 relativo all'ordinamento dei livelli dei dirigenti, funzionari e impiegati della Cassa depositi e prestiti».

— I decreti del Ministro del tesoro in data 10 luglio 1992, 20 aprile 1993, 7 aprile 1997, 24 settembre 1997, 20 novembre 1997 e 23 luglio 1998 recano, rispettivamente: «Modificazioni all'ordinamento del personale della Cassa depositi e prestiti», «Integrazione al decreto ministeriale 10 luglio 1992 concernente modificazioni all'ordinamento della Cassa depositi e prestiti», «Modificazioni all'ordinamento della Cassa depositi e prestiti», «Ridefinizione della dotazione numerica e delle qualifiche dei dirigenti della Cassa depositi e prestiti», «Rideterminazione dell'organico e ulteriori modifiche all'ordinamento del personale della Cassa depositi e prestiti» e «Nuove norme relative alla nomina di capo dipartimento a persone esterne alla Cassa depositi e prestiti».

— Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge n. 197 del 1983:

«Art. 11. — Al fine degli accordi previsti dalla legge 29 marzo 1983 n. 93, per la Cassa depositi e prestiti si farà riferimento alle aziende autonome dello Stato.

In attesa dell'attuazione della nuova disciplina di cui al comma precedente, per il trattamento economico del personale si applicano le norme di cui al quarto comma dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Con l'osservanza delle condizioni previste dall'art. 11 della citata legge 29 marzo 1983, n. 93, dalla Cassa depositi e prestiti può essere corrisposto al proprio personale, ivi compreso quello rivestito di qualifica dirigenziale, un premio di produzione al fine di accrescerne la produttività. Il premio è attribuito a ciascun dipendente in relazione al grado di operosità e rendimento e dell'apporto dato alla produzione.

La Cassa depositi e prestiti ha un proprio organico di personale amministrativo, tecnico e di ragioneria, organizzato, secondo le funzioni e le attività, in propri livelli funzionali. La dotazione organica dei singoli livelli, la loro equipollenza con le qualifiche funzionali di cui all'art. 17 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le declaratorie nonché le modalità di accesso, sono determinate con decreto del Presidente

della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione di vigilanza. Le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura.

In sede di prima applicazione, l'organico della Cassa depositi e prestiti non potrà essere superiore a 750 unità, ed a 28 dirigenti.

Tutte le spese per il personale fanno direttamente carico al bilancio della Cassa depositi e prestiti».

— Il titolo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti):

«13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria».

— Si ritiene opportuno trascrivere anche il testo del comma 1 del medesimo art 3:

«1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) abrogata;

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ecu stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per gli interventi in materia di opere a carattere ambientale):

«Art. 18. — 2. Per i programmi di edilizia residenziale pubblica attivati dall'Amministrazione centrale continuano ad adottarsi, anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le stesse procedure tecnico-finanziarie attuate in applicazione della legge 5 agosto 1978, n. 457, con sostituzione dell'Amministrazione centrale agli organi soppressi».

— Il testo dell'art. 12, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), è il seguente:

«Art. 12. — 1. L'utile netto derivante dalla gestione della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti è devoluto per otto decimi ad incremento della disponibilità della sezione stessa e per due decimi alla formazione del fondo di riserva».

— Il testo dell'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 61 *(Disposizioni finanziarie)*. — 1. Dal 1° gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle annualità corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:

a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) dall'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convenito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;

c) dai commi quarto ed undicesimo dell'art. 1, dai commi undicesimo e dodicesimo dell'art. 2 e dall'art. 21-*quinquies* del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

d) dal comma settimo dell'art. 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;

e) dal comma 3 dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

f) dal comma 1 dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono versate alle regioni secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati:

a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) dall'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;

c) dai commi quarto e undicesimo dell'art. 1 e dal comma 12 dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

d) dall'art. 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;

e) dal comma 3 dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. L'erogazione dei fondi di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento è stato prorogato dall'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuite.

4. Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualità di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

a) art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

b) art. 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

c) art. 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

d) art. 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si applicano ai rientri di cui alle lettere *e)* ed *f)* dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché a quelli dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente decreto legislativo sono devolute alle regioni contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente soppressione a riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.

7. Le risorse statali destinate alle finalità di cui all'art. 59 vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza unificata».

— Si riporta il testo dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 112/1998:

«Art. 63 *(Criteri e modalità per il trasferimento alle regioni)*. — 1. La competente amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Stato-regioni, di cui all'art. 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni. Raggiunta l'intesa, sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato e ciascuna regione per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto della necessità di garantire l'efficacia delle procedure in essere.

2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

— Il testo dell'art. 11, comma 9, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), è il seguente:

«9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000, 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento».

99G0361

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. **285.**

Riordino del Centro di formazione studi (Formez), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11, comma 1, lettera *a)*, e l'articolo 12, comma 1, lettere *s)* e *t)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il Formez - Centro di formazione studi è un'associazione riconosciuta e acquista personalità giuridica di diritto privato.

2. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche tramite i propri organismi rappresentativi, possono entrare a far parte dell'associazione di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento delle attività di formazione e di promozione dell'innovazione amministrativa nel quadro dei proccessi di devoluzione di compiti dello Stato alle regioni e alle autonomie locali, il Dipartimento della funzione pubblica si avvale del Formez, che persegue le seguenti finalità:

a) coadiuvare il Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di coordinamento del sistema formativo pubblico;

b) assistere le amministrazioni citate all'articolo 1, comma 2, nelle attività da esse svolte per l'innovazione delle strutture organizzative e per la promozione dello sviluppo economico ed occupazionale del territorio;

c) sperimentare nuove modalità formative e promuovere l'innovazione amministrativa e la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, in particolare di quelle locali;

d) fornire servizi informativi e di consulenza per agevolare i processi di adeguamento delle amministrazioni pubbliche locali necessari per lo svolgimento dei compiti conferiti in base al decentramento di funzioni;

e) fornire modelli formativi idonei a favorire la riqualificazione del personale e l'introduzione di nuove professionalità, anche mediante lo svolgimento di corsi-concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni;

f) valutare, su domanda delle pubbliche amministrazioni locali, la qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti di volta in volta richiesti;

g) svolgere ogni altra attività devoluta mediante apposito accordo dal Dipartimento della funzione pubblica o da altri associati.

2. Per il perseguimento delle finalità istituzionali il Formez può promuovere o partecipare ad associazioni società e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con istituti, università e soggetti pubblici e privati; inoltre il Formez può stipulare accordi di programma e convenzioni con le regioni e le autonomie locali interessate, per l'istituzione di strutture a carattere locale o settoriale.

Art. 3.

1. Il presidente del Formez previa delibera del consiglio di amministrazione, presenta al Dipartimento della funzione pubblica, entro tre mesi dalla sua nomina, un piano triennale, contenente le eventuali misure di riorganizzazione interna dell'Istituto, le attività strategiche per il raggiungimento delle finalità istituzionali e l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione nell'arco del triennio. Annualmente il presidente presenta una relazione sullo stato di attuazione, nonché l'eventuale aggiornamento del piano.

2. Il Ministro per la funzione pubblica, acquisito il parere della Conferenza unificata che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, approva entro sessanta giorni dalla presentazione il piano triennale e i successivi aggiornamenti annuali. Il piano è realizzato compatibilmente alle risorse rese appositamente disponibili, la cui quantificazione annuale è demandata alla legge finanziaria (tabella *C*).

3. In aggiunta alle attività istituzionali previste dal piano il Formez può svolgere, con contabilità separata e con il vincolo dell'equilibrio della relativa gestione, attività formative e di consulenza per conto terzi.

Art. 4.

1. Sono organi del Formez:

a) il presidente, che ne ha la rappresentanza legale;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il direttore generale;

d) il collegio dei revisori;

e) il comitato tecnico scientifico;

f) l'assemblea.

2. Il presidente è nominato dal Ministro per la funzione pubblica ed è scelto tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

3. I compiti degli organi sociali sono definiti dallo statuto dell'associazione.

Art. 5.

1. In sede di prima attuazione, il Ministro per la funzione pubblica promuove, tramite la Conferenza unificata, la partecipazione delle regioni e delle autonomie locali all'associazione. Convoca l'assemblea e promuove, a seguito della nuova conformazione giuridica dell'associazione, la ricostituzione degli organi statutari.

2. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto legislativo resta salva l'autonomia statutaria del Formez.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principii e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onoreficienze della Repubblica».

— Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, lettera *a)* e 12, comma 1, lettere *s)* e *t)*, della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

(Omissis)».

Art. 12. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)*, del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltre che ai princìpi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

(Omissis);

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;

t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali.

(Omissis)».

— Il testo del decreto legislativo n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

99G0362

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 1999.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla società Abruzzo Tenda S.n.c., in San Giovanni Teatino.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *0a)*, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 28 ottobre 1997 con la quale la Abruzzo Tenda S.n.c. di D'Antonio Franco, con sede in San Giovanni Teatino, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, 4° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di I.V.A. dovuto in base a dichiarazione afferente gli anni 1992 e 1993, iscritto nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di novembre 1996 e febbraio 1999 per l'importo residuo di L. 82.554.000 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Tenuto conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati e considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuto in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione

delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla Abruzzo Tenda s.n.c. di D'Antonio Franco tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il residuo carico tributario dovuto dal contribuente, al momento pari a L. 82.554.000, deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Chieti calcolando sul solo debito d'imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di avvenuto pagamento dell'imposta; le sanzioni irrogate, invece, ivi compresi gli eventuali oneri accessori ove questi rappresentino una quota delle sanzioni stesse, rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

L'ammontare degli interessi sostitutivi del 9% annuo, insieme agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, ex art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, costituisce il debito complessivo del contribuente, da ripartire in dodici rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999; nel provvedimento di esecuzione vanno altresì calcolati gli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato. In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per l'Abruzzo, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla ditta, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota parte garantita da polizza fidejussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A7035

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 agosto 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur und medizinischer Bademeister» conseguito dal sig. Holdefehr Thomas, cittadino tedesco;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di studio «Masseur und medizinischer Bademeister» conseguito in Germania, in data 28 febbraio 1996, dal sig. Holdefehr Thomas, nato a Worms (Germania) il 2 aprile 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1999

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

99A7037

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 29 luglio 1999.

Determinazione dei periodi per la pesca a strascico per i compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 24 febbraio 1982;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca ed in particolare l'art. 31;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 454, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1990, concernente la pesca a strascico entro le tre miglia nei compartimenti marittimi da Rimini a Trieste;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1990, concernente la pesca delle seppie con il sistema a strascico nei compartimenti marittimi da Rimini a Trieste;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1997, recante autorizzazione della campagna per la pesca delle seppie e per quella a strascico entro le tre miglia nel compartimento marittimo di Monfalcone per gli anni 1997 e 1998;

Avuto riguardo alla particolare situazione geomorfologica delle acque prospicienti il compartimento marittimo di Monfalcone ed all'impatto di essa sulle attività di pesca;

Viste le risultanze scientifiche dell'Università degli studi di Trieste, che si è pronunciata favorevolmente in ordine alla compatibilità della misura;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 13 luglio 1999, hanno espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando tutte le altre pertinenti disposizioni dei decreti ministeriali 18 settembre 1989 e 21 marzo 1990, esclusivamente nei compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste, per la pesca a strascico e la cattura delle seppie, le relative campagne entro le tre miglia sono fissate nei seguenti periodi:

dal 1° ottobre al 31 marzo, per la pesca a strascico entro le tre miglia;

dal 1° aprile al 30 giugno, per la pesca delle seppie con il sistema a strascico.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 luglio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A7036

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 14 luglio 1999.

Integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva. (Deliberazione n. 105/99).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 14 luglio 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 2, di tale legge, che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento dei termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e norme anche in materia di procedimento;

Visto l'art. 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione 16 giugno 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 128 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, che attribuisce al consiglio dell'Autorità la competenza in materia di pianificazione delle frequenze;

Vista la deliberazione del 30 ottobre 1998, n. 68, con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1999, n. 78, che all'art. 1, comma 3, prevede l'integrazione del piano anzidetto;

Considerata l'attività istruttoria svolta dagli organi del Ministero delle comunicazioni in forza dell'accordo di collaborazione stipulato in data 2 luglio 1998, prorogato con modificazioni in data 15 febbraio 1999;

Visto l'art. 1, comma 3-*bis* della menzionata legge n. 78/1999;

Sentite le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private locali;

Tenuto presente quanto previsto dall'art. 2, comma 6, lettera *f)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Considerato che:

la qualità di ricezione è stabilita ad un valore corrispondente di norma al grado 4, riferito ai livelli della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione internazionale delle telecomunazioni-radiocomunicazioni);

al servizio di radiodiffusione televisiva sono destinate le bande I e III della gamma VHF e le bande IV e V della gamma UHF;

per il numero dei canali pianificati (45 della gamma UHF e 6 della gamma VHF) e l'utilizzo di tre canali per ciascuna rete, il numero delle reti a copertura nazionale è pari a diciassette, di cui sei, pari al 33,3% del totale, riservate alle esigenze della radiodiffusione televisiva in ambito locale, a norma dell'art. 2, comma 6, lettera *e)*, e dell'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e undici assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale;

sono riservati al servizio di radiodiffusione in tecnica digitale cinque canali, di cui uno, cioè il canale 12 della banda III della gamma VHF (H2 della canalizzazione italiana), per radiodiffusione digitale sonora (DAB-T), e quattro, cioè i canali 66,67,68 della banda V della gamma UHF ed il canale 9 della banda III della gamma VHF, per radiodiffusione digitale televisiva (DVB-T);

i due canali della banda I della gamma VHF (A e B), per le specifiche caratteristiche di propagazione e la necessità di antenne di utente diverse da quelle di tutte le altre bande di frequenza utilizzate e quindi per il loro difficile impiego, sono assegnati agli operatori che attualmente ne fanno uso ed in particolare al servizio pubblico sino all'introduzione completa della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale;

ulteriori risorse saranno assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera *e)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Considerati i criteri dettati dall'art. 2, comma 6, lettere *a), b), c), d), e), f), g)*, nonché dall'art. 3, comma 5, lettere *a)* e *b)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge del 6 agosto 1990, n. 223, che disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

Ritenuto, ai fini dell'integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, di seguire il criterio di servire la maggiore percentuale possibile di popolazione, privilegiando i capoluoghi di regione e di provincia e, quindi di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti per quanto tecnicamente ammissibile con il territorio delle province;

Ritenuto che ogni impianto ricompreso nel piano debba servire un'area contenuta nell'ambito di una sola regione o provincia, salvi gli inevitabili debordamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 10 settembre 1998, n. 381, recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1998;

Ritenuto di localizzare tutti gli impianti che servono la stessa area in unico «sito comune», le cui dimensioni e quote altitudinali siano tali da assicurare la compatibilità interferenziale e di norma la ricezione dei segnali emessi dagli stessi impianti con una sola antenna di utente per ogni gamma di frequenze (VHF, UHF), minimizzando l'impatto ambientale e l'inquinamento elettromagnetico;

Visto il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni del 16 luglio 1975 recante norme per l'attuazione della legge del 14 aprile 1975, n. 103, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 luglio 1975;

Ritenuto che i siti considerati nella pianificazione individuati nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come integrato dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1998, n. 122, a salvaguardia delle competenze e delle prerogative delle regioni e delle province autonome, soddisfano le esigenze sia della radiodiffusione analogica, sia della radiodiffusione con tecnica digitale;

Determinati i parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente stabiliti;

Ritenuto di non prevedere l'uso di collegamenti a rimbalzo e quindi la protezione di questi contro le interferenze;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del citato regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. È approvata l'integrazione (pianificazione di 2° livello) al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva (pianificazione di 1° livello) approvato con deliberazione n. 68/98 del 30 ottobre 1998 con gli inerenti perfezionamenti di quest'ultimo concernenti una ridistribuzione parziale dei raggruppamenti di canali, una parziale revisione del tipo e del valore di offset, della polarizzazione di antenna e della potenza equivalente irradiata (ERP). Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze come sopra integrato è costituito da un unico tabulato, che comprende i risultati della pianificazione sia di 1° che di 2° livello, suddiviso in ventuno parti, ciascuna delle quali riferita ad una regione o provincia autonoma, recante indicazione delle varie postazioni e di emissione (anche denominati siti comuni) con specificazione per ognuna di: nome della postazione, provincia ove è ubicata la postazione, longitudine e latitudine, quota, polarizzazione dell'antenna trasmittente, tipo di offset da impiegare negli impianti e relativo valore, altezza del sistema radiante, area interessata dal servizio, località con popolazione superiore ai 1000 abitanti serviti, canali utilizzabili, potenza equivalente irradiata in dBk nel piano orizzontale, massima potenza equivalente irradiata in dBk, angolo di abbassamento in gradi rispetto al piano orizzontale del lobo di irradiazione. Costituisce parte integrante del piano la relazione illustrativa con le relative due tabelle allegate, concernenti i dati comunicati ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 78/1999 e i capoluoghi di provincia non serviti con le risorse integrative di 2° livello.

2. La qualità di ricezione è stabilita ad un valore corrispondente di norma al grado 4, riferito ai livelli della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione internazionale delle telecomunicazioni-radiocomunicazioni).

3. I siti sui quali è stato possibile allocare le risorse aggiuntive di 2° livello sono 280. Su 260 di essi il numero dei canali aggiuntivi utilizzabili per le esigenze della sola radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 29 marzo 1999, n. 78, sono 17, mentre per 23 di tali siti i canali aggiuntivi sono 34.

4. Ulteriori risorse, anche ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera *e)* della legge 31 luglio 1997, n. 249, saranno disponibili per i soggetti che ne faranno richiesta nelle aree non coperte e/o parzialmente coperte dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze come attualmente integrato, mediante la progettazione di siti comuni con impianti di potenza equivalente irradiata minore di 200 W.

5. Rimane ferma, per il resto, la precedente delibera 30 ottobre 1998, n. 68/98;

6. Copia del piano nazionale di assegnazione delle frequenze come attualmente integrato è depositato a libera visione del pubblico presso la sede dell'Autorità a Napoli, centro direzionale Isola B5, e presso l'ufficio di rappresentanza di Roma, via dei Crociferi n. 19.

7. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 14 luglio 1999

Il presidente: CHELI

99A7038

DELIBERAZIONE 20 luglio 1999.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. (Deliberazione n. 157/99).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 20 luglio 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed in particolare l'art. 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall'insediamento dell'Autorità stessa;

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale atte a consentire la maggiore flessibilità degli strumenti attuativi previsti dal regolamento stesso, nella attuale fase di applicazione dei procedimenti connessi alle disposizioni di cui ai commi 17, 18, 19 e 20 dell'art. 1 della menzionata legge istitutiva dell'Autorità;

Vista la proposta dei componenti l'Autorità incaricati dal consiglio di definire alcuni aspetti organizzativi prioritari;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Articolo unico

Modifiche ed integrazioni agli articoli 35, 37, 39, 41, 50, 61 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale.

1. I fondi per il premio annuale individuale, istituiti dall'art. 35, comma 4, dall'art. 37, comma 4, dall'art. 39, comma 4 e dall'art. 41, comma 4, del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, possono essere incrementati dall'Autorità anche tenendo conto delle disponibilità derivanti dalle entrate di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b),* della legge n. 249/1997. Apposite sezioni dei fondi possono essere destinate dall'Autorità stessa all'erogazione di premi individuali legati al conseguimento di specifici obiettivi, secondo le misure, le modalità ed i criteri stabiliti di volta in volta dal consiglio.

2. Il comma 1 dell'art. 50 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale è sostituito dal seguente: «1. Ai dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o enti pubblici o al personale comunque distaccato presso l'Autorità è corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione in godimento, con esclusione della indennità integrativa speciale; qualora detto trattamento economico risulti inferiore a quello dei dipendenti di ruolo che esercitino analoghe funzioni è corrisposta una ulteriore indennità perequativa».

3. Il ruolo provvisorio del personale dipendente dell'Autorità è determinato nell'allegata tabella 1, che sostituisce la tabella di cui al comma 3 dell'art. 61 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale.

4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Napoli, 20 luglio 1999

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
(alla delibera n. 157/99 del 20 luglio 1999)

TABELLA 1

RUOLO PROVVISORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI. (Istituito a norma dell'art. 1, comma 17, della legge n. 249/1997).

Qualifiche	Posti
Dirigente	35
Funzionario	105
Operativo	90
Esecutivo	30
Totale complessivo . . .	260

99A7119

DELIBERAZIONE 28 luglio 1999.

Rettifica alla delibera n. 8/99 «Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili». (Deliberazione n. 172/99).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 27 luglio 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la propria delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999 «Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili»;

Considerato che il comitato di contatto della Commissione europea, ex art. 23-*bis* della direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997 «Televisioni senza frontiere», nella riunione dell'11 giugno 1999 ha ravvisato l'opportunità che il testo dell'art. 2, comma 1, della sopracitata delibera n. 8/99 sia reso formalmente adeguato alle esigenze di omogeneità redazionale delle diverse versioni linguistiche;

Considerato, in particolare, che, in tale sede, l'Autorità ha condiviso la raccomandazione di procedere alla rettifica del sopra richiamato art. 2, comma 1, inserendo una virgola volta a separare l'espressione negativa «non possono» dal verbo principale «permettere» e sopprimendo le parole «della possibilità»;

Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati;

Delibera:

Articolo unico

1. Il comma 1, dell'art. 2, della delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999 è sostituito dal seguente:

«*1.* L'Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare importanza per la società che non possono essere trasmessi da emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana in esclusiva e solo in forma codificata, in modo da permettere ad una parte consistente (più del 90%) del pubblico italiano di seguirli su un canale televisivo gratuito senza costi supplementari per l'acquisto di impianti tecnici:

a) le Olimpiadi estive ed invernali;

b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel Campionato del mondo di calcio;

c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel Campionato europeo di calcio;

d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;

e) la finale e le semifinali della Coppa dei campioni e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane;

f) il Giro d'Italia;

g) il Gran premio d'Italia automobilistico di formula 1;

h) il Festival della musica italiana di Sanremo.».

2. La presente delibera di rettifica è notificata alla Commissione europea e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 28 luglio 1999

Il presidente: CHELI

99A7039

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 26 luglio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 29 aprile 1999, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 28 giugno 1999 e 29 giugno 1999, con la quale il consiglio della facoltà di sociologia ha proposto la modifica del vigente statuto con l'inclusione di nuovi insegnamenti complementari nell'ordinamento didattico del corso di laurea in sociologia;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto rettorale 16 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 del 7 marzo 1996, relativo all'ordinamento didattico del corso di laurea in sociologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;

Veduto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente modificato nel senso che l'ordinamento didattico del corso di laurea in sociologia afferente alla facoltà di sociologia è integrato con l'aggiunta di nuovi insegnamenti complementari, nel modo che segue:

«ALLEGATO *C*

Elenco degli insegnamenti complementari da inserire in ordine alfabetico:

L18C Lingua inglese;
M07E Semeiotica;
Q05B Teoria dell'informazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 26 luglio 1999

Il rettore: BO

99A7040

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 2 agosto 1999, n. **165/E.**

Modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in materia di commercio di rottami ed altri materiali di recupero.

Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate

Alle direzioni regionali delle entrate

Agli uffici I.V.A.

Agli uffici delle entrate

All'ufficio del segretario generale

e, per conoscenza:

Al servizio consultivo ed ispettivo tributario

Al Dipartimento delle dogane e imposte indirette - Direzione centrale per i servizi doganali

Al comando generale della Guardia di finanza

Alla Confederazione generale dell'industria italiana

All'associazione fra le società per azioni - Assonime

Alla Confederazione italiana piccola e media industria - Confapi

Alla Confederazione italiana del commercio - Confcommercio

Alla Confederazione nazionale artigianato - C.N.A.

Alla Confederazione generale italiana dell'artigianato - Confartigianato

Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali - Confesercenti

All'Associazione nazionale dei commercianti in ferro ed acciaio, metalli non ferrosi, rottami ferrosi, ferramenta e affini - Assofermet

All'Associazione nazionale industrie metalli non ferrosi - Assomet

Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

PREMESSA.

Il regime tributario previsto ai fini dell'I.V.A. per le cessioni di rottami e di altri materiali di recupero è stato oggetto negli ultimi anni di sostanziali modifiche.

In particolare, l'art. 21, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha modificato l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riformulandone i commi settimo, ottavo, nono e decimo che recano disposizioni in materia di cessioni di rottami ed altri materiali di recupero. Tale modifica, che sarà qui di seguito illustrata, trae origine, innanzitutto, dalla necessità di contrastare i frequenti fenomeni di frodi e di evasione dell'imposta sul valore aggiunto verificatisi nel settore in parola. Trae, altresì, origine dai rilievi mossi dalla Commissione europea che hanno, poi, comportato la necessità di richiedere la specifica autorizzazione della Commissione stessa ad adottare misure derogatorie alla VI direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che si è tradotta nella decisione del Consiglio n. 5031/99 del 18 gennaio 1999.

Successive integrazioni sono state apportate al decimo comma dell'art. 74 in parola, dall'art. 1, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, al fine di chiarire ed evitare incertezze nell'applicazione e nell'interpretazione della norma.

Prima di procedere ad illustrare, nel dettaglio, le citate modifiche apportate al regime impositivo dei rottami ferrosi, non ferrosi e degli altri materiali di recupero di cui all'art. 74 citato, si rende necessario richiamare l'attenzione sull'inserimento dopo il quarto comma di un nuovo comma nello stesso art. 74 in esame ad opera dell'art. 8, comma 1, della legge 19 giugno 1998, n. 192, in vigore dal 20 ottobre 1998. Il nuovo comma, concernente i contratti di subfornitura e indicato inizialmente come comma 4-*bis* nelle istruzioni fornite dalla scrivente con la circolare n. 45/E del 18 febbraio 1999 nonché nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione annuale e delle dichiarazioni periodiche dell'I.V.A. e relativi modelli deve intendersi più propriamente come quinto comma dello stesso art. 74 e, pertanto, viene modificata la sequenza dei commi successivi.

Nell'attuale testo dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per la parte relativa al regime impositivo delle cessioni di rottami, ed altri materiali di recupero dovrà farsi quindi riferimento ai commi ottavo (ex settimo), nono (ex ottavo), decimo (ex nono) e undicesimo (ex decimo), il cui testo, tenendo conto delle citate modifiche, è il seguente (*n.d.r.* i commi sono stati numerati per una più agevole lettura):

8°. Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utillzzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta fermi restando gli obblighi di cui al titolo II. Agli effetti della limitazione contenuta nel 3° comma dell'art. 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.

9°. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:

a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);

b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);

c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);

d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);

e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);

e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01).

10°. Le disposizioni del settimo comma (leggasi ottavo) si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e sempreché nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire.

11°. I raccoglitori e i rivenditori dei beni di cui al settimo comma (leggasi ottavo) sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'art. 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento, senza diritto a detrazione. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato cessioni per un importo superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'I.V.A. nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'art. 38-*bis*, primo comma, pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di lire due miliardi. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui al settimo comma (leggasi ottavo) che cessioni di beni di cui all'ottavo comma (leggasi nono), applicano le disposizioni di cui all'ottavo comma (leggasi nono). Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui all'ottavo comma (leggasi nono) non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo».

Dalla lettura della norma si evince che il rinvio operato all'interno dei commi surriportati ai commi precedenti non è stato modificato a seguito dello «slittamento» conseguente all'inserimento del quinto comma. Come sopra riferito, si deve, pertanto, ad ogni buon fine ritenere che i predetti rinvii vadano intesi come evidenziato in parentesi.

Al fine di dirimere i dubbi interpretativi e per una uniforme applicazione delle disposizioni normative che disciplinano i diversi regimi applicativi concernenti i rottami e gli altri materiali di recupero si forniscono i seguenti chiarimenti.

1. DISCIPLINA DEL REGIME IMPOSITIVO.

Sintesi dei diversi regimi applicativi.

Le principali novità in materia di cessioni di rottami ed altri materiali di recupero, recate dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel testo modificato, dalla legge n. 449 del 1997 e dal decreto legislativo n. 56 del 1998, riguardano in particolare:

la separazione, per omogeneità merceologica, del regime previsto per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi ed altri materiali di recupero, da quello previsto per i rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e di alcuni semilavorati di tali metalli;

un'ulteriore diversificazione dei regimi impositivi e dei relativi adempimenti contabili, nell'ambito delle due predette categorie merceologiche, in base ad elementi di carattere soggettivo ed all'ammontare delle cessioni effettuate, analogamente a quanto previsto in altri Paesi membri della Comunità europea.

In relazione ai punti sopra individuati, i diversi regimi applicabili, così come sono stati delineati a partire dal 1° gennaio 1998, vengono qui di seguito elencati sinteticamente rinviando ai paragrafi successivi la dettagliata illustrazione per i singoli aspetti.

A) Per la prima categoria di beni — rottami ferrosi ed altri materiali di recupero di cui all'ottavo comma, dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 — e cioè: rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, carta da macero, stracci e scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica, ancorché siano stati preventivamente ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, è stato previsto:

1) il mantenimento del regime di sospensione dall'imposta, fermi restando tutti gli adempimenti contabili di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con diritto a detrazione, per le cessioni dei predetti rottami e materiali di recupero effettuate da imprese non operanti nel settore del commercio di tali beni, a prescindere dall'ammontare delle cessioni realizzato per tali operazioni;

2) il regime di sospensione dall'imposta ed esonero da tutti gli adempimenti, con esclusione del diritto a detrazione previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 limitatamente all'imposta assolta per gli acquisti e le importazioni inerenti tali operazioni, con obbligo della mera numerazione e conservazione delle fatture e bollette doganali di acquisto e vendita, per i raccoglitori ed i rivenditori dotati di sede fissa, che abbiano effettuato nell'anno solare precedente cessioni di tali beni per un ammontare inferiore o pari a 150 milioni di lire; lo stesso regime di sospensione si applica anche ai raccoglitori e rivenditori non dotati di sede fissa, a prescindere dall'ammontare delle cessioni realizzato nell'anno precedente;

3) il regime di sospensione di cui al precedente punto 2 per le cessioni dei medesimi beni effettuate dai raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa che abbiano effettuato nell'anno solare precedente cessioni di tali beni per un importo complessivo compreso tra 150 milioni e 2 miliardi di lire, ma con la possibilità per gli stessi di optare per l'applicazione dell'l.V.A nei modi ordinari e con l'obbligo, strettamente connesso, di fornire idonea garanzia in una delle forme previste dal 1° comma dell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

4) l'assoggettamento al regime ordinario dell'imposta per le cessioni dei predetti beni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa che nell'anno solare precedente abbiano effettuato cessioni di tali beni per un ammontare superiore a 2 miliardi di lire.

B) Per la seconda categoria di beni — rottami non ferrosi e relativi semilavorati di cui al nono comma del citato art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 — e cioè i rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori e dei semilavorati di metalli non ferrosi, elencati nel medesimo comma è stato previsto:

1) il mantenimento del regime di sospensione dall'imposta, con l'osservanza di tutti gli adempimenti previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con diritto a detrarre il tributo assolto sugli acquisti e sulle importazioni inerenti le relative operazioni, per le cessioni effettuate da imprese nonché da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa;

2) un regime di sospensione dall'imposta con esonero da tutti gli adempimenti di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con esclusione altresì dal diritto a detrazione previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni relativi a tali operazioni, fermo restando l'obbligo della numerazione e conservazione delle fatture e bollette doganali di acquisto e vendita, per le cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori non dotati di sede fissa.

C) Ai raccoglitori ed ai rivenditori che effettuano invece sia le cessioni dei beni indicati al punto *A)* che le cessioni dei beni di cui al punto *B)* si rende applicabile il regime di sospensione dall'imposta, previsto per i rottami e altri materiali di recupero non ferrosi, con l'osservanza di tutti gli adempimenti previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e con diritto a detrazione, ma solo nell'ipotesi in cui le cessioni di questi ultimi beni (rottami non ferrosi) assumano le caratteristiche di rilevanza e abitualità precisate al paragrafo 4) e i soggetti in parola siano dotati di sede fissa.

I soggetti non dotati di sede fissa restano infatti assoggettati al regime di sospensione dall'imposta senza diritto a detrazione di cui al precedente punto *sub B-2.*

Si pone in evidenza in via generale che ove vengano poste in essere da parte dello stesso soggetto di imposta, oltre alle cessioni di cui all'ottavo e nono comma dell'art. 74 in rassegna, anche altre diverse autonome operazioni, non comprese nel regime agevolato e di conseguenza rientranti nel regime ordinario I.V.A., le relative fatture vanno registrate, con distinta annotazione, nelle scritture contabili, a meno che non venga tenuta la contabilità separata, ai sensi dell'art. 36, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, previa opzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997 e vanno altresì eseguiti distintamente tutti i conseguenti adempimenti in materia di I.V.A. (liquidazioni, dichiarazioni periodiche, ecc.).

2. CESSIONI DI ROTTAMI FERROSI ED ALTRI MATERIALI DI RECUPERO.

2.1. *Ambito di applicazione.*

L'ambito di applicazione del riformulato art. 74, commi ottavo, nono, decimo e undicesimo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è individuato da:

elementi di carattere oggettivo (cessioni di rottami ferrosi o di rottami non ferrosi e di altri materiali di recupero);

elementi di carattere soggettivo, in relazione ai soggetti che pongono in essere le cessioni e, nell'ambito di tale classificazione, sono effettuate ulteriori distinzioni in relazione all'ammontare delle cessioni effettuate nell'anno solare precedente.

Ambito oggettivo.

L'ottavo comma, dell'art. 74, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riproduce sostanzialmente la precedente formulazione della norma.

Unica modifica apportata a tale comma è stata, infatti, la soppressione del riferimento ai rottami non ferrosi disciplinati attualmente dal nono comma, dell'art. 74 in parola.

Tanto precisato si fa rinvio, ai fini dell'individuazione oggettiva dei materiali cedibili, all'orientamento ministeriale manifestato in materia con la circolare n. 26 del 19 marzo 1985 della soppressa direzione generale delle tasse nonché con successive risoluzioni ministeriali (si ricordano in particolare: la risoluzione ministeriale n. 520608 del 20 giugno 1987; la risoluzione ministeriale n. 476417 del 18 febbraio 1992; la risoluzione ministeriale n. 1032 del 10 agosto 1994).

Si ricorda, altresì, a tal fine, quanto previsto dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha modificato l'ottavo comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, estendendo il regime speciale previsto per i rottami anche a quei casi in cui i rottami in parola sono stati oggetto di trattamento (quali ad es. la ripulitura, la selezione, il taglio, il compattamento o la resa sotto forma di lingotto) volto a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio, senza modificarne la natura, nel senso che gli stessi devono restare materiali di recupero o di scarto, e cioè non suscettibili di essere utilizzati senza previa lavorazione o trasformazione (Risoluzione ministeriale 5 agosto 1996, n. 172/E).

Si precisa, inoltre, che l'ottavo comma dell'art. 74 in argomento si applica esclusivamente alle cessioni di rottami ferrosi e di altri materiali di recupero, ivi comprese le prestazioni accessorie alle cessioni in parola. In proposito, si ricorda che alle prestazioni di trasporto, in virtù dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica la stessa disciplina dell'operazione principale cui ineriscono a condizione che le predette prestazioni siano effettuate dal cedente ovvero per suo conto ed a sue spese (Risoluzione ministeriale 13 novembre 1987, n. 460432).

Acquisti intracomunitari ed estrazione dai depositi I.V.A.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, risultano non soggetti all'imposta gli acquisti intracomunitari di rottami ed altri materiali di recupero di cui all'art. 74, commi ottavo e nono, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a nulla rilevando la circostanza che nella normativa interna il beneficio ha assunto, rispetto al passato, un carattere anche soggettivo.

D'altra parte, nel caso di specie il cedente pone in essere una cessione intracomunitaria di beni senza applicazione d'imposta, in quanto tassabile in Italia, per cui all'atto dell'acquisizione intracomunitaria il cessionario provvede all'integrazione della fattura in regime di non assoggettamento I.V.A., a norma del citato art. 42 del decreto legge n. 331 del 1993, senza dover accertare i requisiti soggettivi del cedente.

A tal fine, lo stesso acquirente deve assolvere gli adempimenti formali di cui agli articoli 46 e seguenti del menzionato decreto-legge n. 331 del 1993, indicando nella fattura estera, in luogo dell'ammontare dell'imposta, l'annotazione che trattasi di operazione non soggetta ad I.V.A. ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, provvedendo altresì alla compilazione e presentazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (mod. INTRA - 2-*bis*).

Analogamente, per quanto riguarda i beni in discorso custoditi nei depositi I.V.A., anche a seguito di immissione in libera pratica senza assoggettamento ad I.V.A. ai sensi dell'art. 50-*bis*, comma 4, lettera *b)*, del richiamato decreto-legge n. 331 del 1993, la loro estrazione per la commercializzazione o il consumo nel territorio dello Stato comporta la non applicazione del tributo, a norma dell'art. 74, prescindendo dalla sussistenza dei requisiti soggettivi in capo al cedente.

Ambito soggettivo.

Il particolare regime fiscale di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto previsto per le cessioni in parola, si differenzia secondo i soggetti che pongono in essere dette cessioni e cioè secondo che essi siano:

imprese diverse dai raccoglitori e dai rivenditori;

raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa;

raccoglitori e rivenditori non dotati di sede fissa.

Per le imprese diverse dai raccoglitori e dai rivenditori il trattamento tributario si sostanzia nel mantenimento del regime di sospensione dall'imposta come già ricordato nel paragrafo 1, lettera *A)*.

In relazione ai raccoglitori e rivenditori si forniscono dei chiarimenti nei successivi paragrafi.

2.2 *Raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa.*

Sono raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa quegli imprenditori che si occupano della raccolta di materiali di recupero e della loro commercializzazione, che hanno una sede operativa dichiarata all'ufficio I.V.A. competente per territorio, o, ove istituiti, agli uffici delle entrate, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, quale luogo in cui esercitano la propria attività.

Si precisa che per sede operativa deve intendersi che i soggetti in parola:

siano dotati di strutture permanenti quali, magazzino, deposito o aree idonee allo stoccaggio dei rottami, nonché macchinari, attrezzature, ecc;

siano intestatari di contratti di locazione di locali commerciali, di utenze (telefoniche, fornitura di energia elettrica, ecc);

impieghino lavoratori dipendenti.

L'ufficio I.V.A. competente per territorio o gli uffici delle entrate, ove istituiti, devono verificare la sussistenza dei suelencati elementi costituivi della sede operativa, avvalendosi dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Le cessioni di cui all'ottavo comma dell'art. 74, effettuate dai suddetti raccoglitori e rivenditori sono soggette a regimi impositivi differenziati sulla base dell'ammontare delle cessioni effettuate nell'anno solare precedente corrispondente ai seguenti importi:

a) ammontare delle cessioni inferiore o pari a 150 milioni di lire;

b) ammontare delle cessioni superiore a 150 milioni di lire, ma non superiore a due miliardi di lire,

c) ammontare delle cessioni superiore a due miliardi di lire.

Si precisa che nel caso di inizio di attività i soggetti interessati devono applicare, limitatamente al primo anno di attività, indipendentemente dall'ammontare delle operazioni, il regime di sospensione di imposta, senza diritto a detrazione, considerata la pratica impossibilità di far riferimento a parametri oggettivi di determinazione dell'ammontare delle cessioni che si presume di realizzare, mancando, in tal senso, un'espressa previsione normativa.

Per le ragioni suesposte, ai soggetti in parola, per il primo anno di attività, non è data la possibilità di optare per il regime I.V.A. ordinario.

A) *Ammontare delle cessioni inferiore o pari a 150 milioni di lire.*

I soggetti, che nell'anno solare precedente, hanno effettuato cessioni per un ammontare inferiore o pari a 150 milioni di lire godono di un regime di sospensione di imposta con esonero dagli adempimenti contabili di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e da ogni altro adempimento, come previsto dal primo periodo dell'undicesimo comma dell'art. 74 in esame.

La disposizione in commento concerne l'esonero da tutti gli obblighi formali di carattere ordinario e cioè fatturazione, registrazione e dichiarazione, nonché da ogni altro adempimento di cui al citato titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Resta fermo l'obbligo di numerare e conservare, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti ed alle importazioni e le fatture emesse dal cessionario (autofatture), relative alle cessioni effettuate.

Nell'ipotesi in cui il cessionario, sempre in relazione a tali cessioni, rivesta, anch'egli, la qualifica di soggetto esonerato sarà, comunque, tenuto ad emettere le fatture nei termini e nei modi ordinariamente previsti, fermo restando il solo obbligo di numerarle e conservarle ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Ai medesimi soggetti che realizzano cessioni di importo inferiore o pari a 150 milioni di lire non è consentita né la detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nè, ovviamente, la conseguente possibilità di chiedere il rimborso dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni inerenti tali operazioni, come espressamente previsto dal primo periodo del menzionato undicesimo comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Si precisa che tale indetraibilità, normativamente sancita, a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo n. 56 del 1998, opera a decorrere dal 1° gennaio 1998, come previsto dall'art. 7 del citato decreto n. 56 del 1998.

Si ricorda, altresì, a conferma di tale principio, che con l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 56 del 1998, è stato soppresso il richiamo relativo al nono comma (ora decimo dell'art. 74 dello stesso decreto n. 633 del 1972, contenuto nel comma 3, lettera *e)*, dell'art. 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

L'esclusione delle operazioni di cui al citato nono comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dall'elenco di quelle per le quali il comma 3, lettera *e)*, dell'art. 19 dello stesso decreto prevede la deroga all'indetraibilità, disposta dal comma 2, dello stesso art. 19, comporta come conseguenza l'esclusione dal diritto a detrazione per gli acquisti e importazioni inerenti le operazioni poste in essere in applicazione del citato nono comma.

Considerato che l'indetraibilità di cui trattasi opera limitatamente all'imposta assolta per gli acquisti e le importazioni inerenti le operazioni relative ai rottami di metalli ferrosi ed agli altri materiali di recupero in argomento, ne consegue che resta detraibile l'imposta assolta per gli acquisti relativi ad altre attività esercitate, fermo restando, per queste ultime l'obbligo di annotazioni distinte.

Si ricorda che il regime d'imposta in parola trova applicazione, sotto la responsabilità del cedente, in forza di quanto previsto dal decimo comma, dell'art. 74, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

B) *Ammontare delle cessioni superiore a 150 milioni di lire, ma non superiore a due miliardi di lire.*

I soggetti rientranti nella presente ipotesi applicano il regime di cui al punto *A)*, e cioè il regime di sospensione di imposta con esonero dagli adempimenti contabili di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e senza diritto a detrazione.

Tali soggetti hanno, però, la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, ai sensi del secondo e terzo periodo dell'undicesimo comma, dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Le modalità di presentazione dell'opzione e della garanzia sono qui di seguito illustrate.

Si rammenta che anche in tal caso il regime d'imposta in parola trova applicazione, sotto la responsabilità del cedente, in forza del decimo comma, dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Opzione per il regime normale e prestazione della garanzia - Modalità e termini di presentazione.

I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa che decidono di optare per l'applicazione dell'I.V.A. nei modi ordinari, devono darne comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente a quello di applicazione dell'I.V.A. nei modi ordinari.

Per i soggetti che per l'anno precedente sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini I.V.A., ma che nell'anno successivo, avendone la facoltà, intendono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997.

Tale opzione, per il suo carattere preventivo espressamente sancito dalla norma (art. 74, undicesimo comma, deve ritenersi tuttavia derogativa quanto ai termini di comunicazione ed ai vincoli di durata della disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Essa ha infatti effetto dall'inizio dell'anno in cui è comunicata e vincola il contribuente per il solo anno per il quale è esercitata, in considerazione della specialità del regime d'imposta previsto per il particolare settore.

Anche l'adozione del comportamento concludente da parte del contribuente che intende adottare il regime normale I.V.A., attraverso l'assolvimento di tutti i prescritti adempimenti (annotazioni, liquidazioni e versamenti periodici, dichiarazioni periodiche e annuali, ecc.) trova una limitata applicazione al settore in esame, essendo la piena efficacia dell'opzione strettamente connessa e subordinata alla presentazione della prescritta garanzia.

Ai soggetti che esercitano l'opzione è infatti fatto obbligo, al fine di scoraggiare eventuali comportamenti evasivi, di prestare un'apposita garanzia dell'imposta dovuta, in una delle forme previste dal primo comma dell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per una durata pari al periodo di accertamento del tributo e per un ammontare corrispondente all'applicazione dell'aliquota ordinaria all'importo di lire due miliardi.

La garanzia è dovuta, oggettivamente, anche dalle imprese cosiddette virtuose di cui all'art. 38-*bis*, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che effettuano le cessioni di beni in esame in considerazione della diversa natura della garanzia richiesta per il particolare settore, dall'undicesimo comma, terzo periodo, dell'art. 74 in parola, che prevede espressamente per i soggetti che effettuano la cennata opzione il rilascio di una garanzia nelle stesse forme di cui all'art. 38-*bis*, primo comma, richieste per l'ottenimento dei rimborsi.

Detta garanzia deve essere quindi prestata per l'importo di 400 milioni di lire, per ogni anno per il quale viene esercitata l'opzione, a prescindere dall'ammontare complessivo delle cessioni che verranno effettuate nell'anno di riferimento.

La garanzia deve essere prodotta all'ufficio delle entrate, ove istituito, ovvero all'ufficio I.V.A. competente entro il termine di presentazion della dichiarazione annuale, unitamente a copia della dichiarazione medesima dalla quale risulti l'avvenuta comunicazione della relativa opzione.

Per quanto concerne gli schemi di garanzia da utilizzare nell'ipotesi in trattazione, occorre fare riferimento alla risoluzione n. 100/E del 3 agosto 1998 della direzione centrale per la riscossione.

I contribuenti che intraprendono l'attività nel settore in esame, non possono esercitare tale opzione per il primo anno di inizio di attività, non sussistendo i parametri di riferimento richiesti dalla disposizione in rassegna, come precisato all'inizio del presente paragrafo.

C) *Ammontare delle cessioni superiore a due miliardi di lire.*

Nel caso in cui l'ammontare delle cessioni di rottami e di altri materiali di recupero effettuate da rivenditori e raccoglitori dotati di sede fissa sia superiore a due miliardi di lire troverà, invece, applicazione il regime ordinario con addebito dell'imposta sulle vendite e con diritto ad esercitare la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti ed a chiederne l'eventuale rimborso.

2.3. *Raccoglitori e rivenditori non dotati di sede fissa o ambulanti.*

Rientrano nella presente categoria i soggetti che effettuano la raccolta e la commercializzazione di rottami senza l'utilizzo di strutture organizzative come definite nel paragrafo 2.2.

Tali soggetti devono svolgere l'attività in argomento muniti della necessaria autorizzazione ed iscrizione negli appositi registri previsti dalle specifiche norme di settore.

Per i soggetti in parola trova applicazione il regime di sospensione dell'imposta a prescindere dall'ammontare delle cessioni effettuate nell'anno precedente, con esonero dagli obblighi di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e senza diritto a detrazione. Resta fermo l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti ed importazioni, nonché quelle relative alle cessioni di tali beni; queste ultime fatture devono essere emesse, in luogo del rivenditore o raccoglitore cedente, dal cessionario che acquista i rottami e gli altri materiali di recupero nell'esercizio di impresa.

Non è prevista per i soggetti in parola la facoltà di opzione per il regime ordinario.

Per ulteriori chiarimenti relativi ai limitati adempimenti previsti per i soggetti di cui trattasi si fa rinvio a quanto precisato, per i rivenditori e raccoglitori dotati di sede fissa che abbiano realizzato cessioni per un ammontare inferiore o pari a 150 milioni di lire, nel paragrafo 2.2, lettera *A)*, nei confronti dei quali si rende applicabile lo stesso regime di sospensione dell'imposta.

3. CESSIONI DI MATERIALI NON FERROSI E RELATIVI SEMILAVORATI.

3.1. *Ambito applicativo.*

Il nono comma dell'art. 74 disciplina le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, nonché dei semilavorati dei metalli non ferrosi espressamente elencati nella citata norma ed identificati dalle specifiche voci della tariffa doganale vigente al 31 dicembre 1996.

Al riguardo si ricorda anzitutto che l'estensione del regime di sospensione dell'imposta alle cessioni dei semilavorati dei metalli non ferrosi di rame, nichel, alluminio, piombo, zinco, stagno e relative leghe è stata operata con decorrenza 1° gennaio 1997, ad opera dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Con tale disposizione si è inteso estendere il particolare regime previsto dall'ottavo comma del richiamato art. 74 alle operazioni concernenti le forme grezze (catodi, pani, bigliette, ecc.) di alcuni materiali non ferrosi e delle relative leghe per evitare il diffondersi di ripetute frodi riscontrate in detto settore. Trattasi, come si evince dalla relazione parlamentare alla legge di conversione del predetto decreto legge n. 669 del 1996, di beni non idonei di per sé a consumi finali ma consistenti in materie prime di successivi processi di produzione, a seguito dei quali il tributo verrà successivamente assolto nelle cessioni dei prodotti ottenuti dalla loro lavorazione o trasformazione.

Con il comma 9-*bis* del medesimo art. 2 del decreto-legge n. 669 del 1996 è stata inoltre espressamente estesa, in sede di conversione del citato decreto-legge, l'applicazione del predetto regime di sospensione agli acquisti intracomunitari dei medesimi beni, inserendo nell'art. 42, comma 1, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1997, n. 427, il riferimento ai «commi settimo e ottavo» (leggasi ora ottavo e nono) dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per l'individuazione degli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello stato è non imponibile o non soggetta all'imposta.

In relazione all'ambito oggettivo di applicazione della disposizione in esame, sono stati rappresentati alla scrivente alcuni quesiti tendenti a conoscere se i prodotti sottoelencati rientrano tra i rottami non ferrosi ovvero tra i semilavorati di cui al richiamato nono comma dell'art. 74 e, quindi, se le relative cessioni possono conseguentemente fruire del regime di sospensione ivi previsto.

Trattasi in concreto di cessioni di:

1) nichel elettrolitico in catodi, catodini ed anodi di diverse misure;

2) rame elettrolitico in catodi, catodini ed anodi di diverse misure;

3) rame in catodini e bigliette;

4) rame senza ossigeno in catodini e bigliette;

5) zinco elettrolitico in sfere, anodi e pani.

È stato inoltre chiesto di conoscere se alle lavorazioni effettuate da terzi su rottami di metalli non ferrosi si renda applicabile, in forza della disposizione di cui all'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il regime di sospensione di imposta previsto dall'art. 74, ottavo comma (ex settimo) dello stesso decreto n. 633 del 1972.

Trattasi di lavorazioni consistenti nella trasformazione mediante fusione dei rottami stessi forniti dai committenti quali:

rottami di ottone e bronzo da trasformare in pani di ottone;

rottami di bronzo da trasformare in barre grezze di bronzo gettate in colata continua, poi raffreddate ed eventualmente tagliate in spessori in base alla richiesta del cliente.

In merito a tali richieste si forniscono le seguenti precisazioni concernenti i singoli prodotti sopra elencati sulla base del parere espresso dal Dipartimento delle dogane - Direzione centrale dei servizi doganali, competente per la specifica classificazione merceologica dei metalli non ferrosi identificati nel nono comma dell'art. 74 con specifiche voci della tariffa doganale:

i catodi, catodini ed anodi di diverse misure di nickel elettrolitico di cui al punto 1), in quanto semilavorati, rientrano nella voce n. 7502 menzionata al nono comma del predetto art. 74. Vanno, tuttavia, esclusi gli anodi impiegati nella nickelatura per via elettrolitica, i quali, essendo prodotti che hanno subito ulteriori lavorazioni (presentano generalmente ganci di sospensione, fori, maschiature, ecc.), si classificano nella voce n. 7508, come si evince dalle note esplicative del sistema armonizzato relative a tale posizione;

i catodi, catodini ed anodi di diverse misure di rame elettrolitico di cui al precedente punto 2), ugualmente semilavorati, sono forme di presentazione del rame elettrolitico della voce n. 7403 e, come tali, sono da comprendere nell'ambito applicativo della disposizione recata dal cennato art. 74, nono comma, in argomento.

Come per il caso precedente, analoga esclusione va fatta per gli anodi di rame per raffinazione elettrolitica, i quali sono fusi per subire una raffinazione elettrolitica complementare e si presentano generalmente in forma di lastre colate munite di due ganci che permettono di sospenderle nel bagno elettrolitico. Per questo motivo, tali anodi si classificano nella voce n. 7402, in base alle citate note esplicative S.A. di detta voce;

i catodi e le bigliette di rame di cui al punto 3) rientrano parimenti nella voce n. 7403 come semilavorati di rame e possono, quindi, fruire della prevista sospensione dell'I.V.A.;

il medesimo trattamento agevolato si deve riconoscere ai catodini ed alle bigliette di rame senza ossigeno di cui al punto 4). Nel caso di specie di tratta di semiprodotti di una particolare qualità di rame raffinato, ottenuto eliminando ossigeno direttamente con l'impiego di idrogeno oppure mediante diossidanti quali metalloidi o altri metalli. Perciò, detti semiprodotti si inquadrano ugualmente nella voce n. 7403;

lo zinco elettrolitico in sfere, anodi e pani di cui al punto 5) è uno zinco di qualità pura presentato sotto forma di semilavorati che si classifica nella voce n. 7901 e, pertanto, si riconosce nel corrispondente metallo indicato al cennato 9° comma dell'art. 74;

i rottami di ottone e bronzo, presentati in pani, nonché i rottami di bronzo in forme di barre grezze in colata continua trovano infine tutti una stessa collocazione nella voce n. 7403, in quanto costituiti da una lega di rame, che corrisponde peraltro ad una delle leghe menzionate nella norma in esame.

Detta classificazione, che viene confermata dalla nota esplicativa S.A. della voce n. 7404 (come nota di esclusione), non va applicata nel caso in cui i prodotti in questione abbiano ricevuto, dopo la fusione, una lavorazione superiore ad una grossolana sbavatura o ad un decapaggio.

In relazione poi al trattamento tributario applicabile alle lavorazioni effettuate da terzi sulla base di contratti d'appalto per la trasformazione dei rottami di metalli non ferrosi forniti dal committente nei semilavorati di ottone e bronzo inclusi nella voce 7403 della tariffa doganale sulla base delle considerazioni sopra illustrate, si precisa che a dette lavorazioni si rende applicabile, in forza della disposizione di cui all'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il medesimo regime di sospensione dell'imposta previsto per le cessioni dei medesimi prodotti.

Il terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede infatti che: «Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziari, noleggio e simili».

L'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, ha poi previsto che tra le prestazioni di servizio di cui al terzo comma del richiamato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che hanno per oggetto produzione di beni «devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni».

Ai fini dell'applicazione del particolare regime d'imposta va operata, anche nella ipotesi delle cessioni dei rottami di metalli non ferrosi, una distinzione fra i soggetti che pongono in essere le relative cessioni, e cioè i raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa da un lato, e i raccoglitori e i rivenditori non dotati di sede fissa dall'altro.

3.2. *Raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa.*

Le cessioni di rottami non ferrosi e relativi lavori e semilavorati, se effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa sono soggette al regime di sospensione dell'imposta con diritto a detrazione previsto dall'ottavo comma, dell'art. 74, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ad opera del rinvio di cui al nono comma dello stesso art. 74.

L'attuale ottavo comma dell'art. 74 in esame, prevede, com'è noto, un regime particolare di sospensione di imposta, con diritto a detrarre l'I.V.A. assolta sugli acquisti e sulle importazioni inerenti tali operazioni, come sancito dall'art. 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

I soggetti predetti sono tenuti ad osservare gli obblighi contabili di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e cioè fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione come espressamente previsto dal citato ottavo comma dell'art. 74 dello stesso decreto.

Le fatture devono recare, in luogo dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa con l'indicazione della norma di cui all'art. 74 in parola.

Si precisa che, sebbene le cessioni di cui trattasi siano effettuate senza pagamento dell'imposta esse sono comunque, considerate operazioni imponibili ai fini del terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Da ciò discende, altresì, che le operazioni concorrono a formare il volume d'affari del soggetto cedente ai sensi dell'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

3.3. *Raccoglitori e rivenditori non dotati di sede fissa.*

I raccoglitori e rivenditori non dotati di sede fissa di cui all'undicesimo comma, ultimo periodo, dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, applicano, per le cessioni di materiali non ferrosi e dei relativi lavori e semilavorati da essi effettuate lo stesso regime di sospensione previsto per i medesimi soggetti dotati di sede fissa, con l'esonero dagli adempimenti di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ma senza diritto a detrarre l'imposta ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Ciò in forza dell'espresso rinvio al primo periodo dell'undicesimo comma dell'art. 74 contenuto nell'ultimo periodo dello stesso comma.

Si rimanda, pertanto, a quanto già esposto nel paragrafo 2.2 lettera *A)*, per le cessioni di rottami ferrosi effettuate da raccoglitori e rivenditori non dotati di sede fissa che effettuano cessioni per un ammontare inferiore o pari a 150 milioni di lire, tenendo conto che ai soggetti in rassegna il regime in parola si applica a prescindere dall'ammontare delle cessioni effettuate.

Ai fini della qualificazione di raccoglitori e rivenditori non dotati di sede fissa si fa rinvio a quanto precisato nel paragrafo 2.3.

4. CESSIONI PROMISCUE DI ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI O DI ALTRI MATERIALI DI RECUPERO EFFETTUATE DA RACCOGLITORI E RIVENDITORI DOTATI DI SEDE FISSA.

L'undicesimo comma dell'art. 74, penultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, disciplina l'ipotesi in cui i raccoglitori ed i rivenditori dotati di sede fissa effettuino sia cessioni di rottami ferrosi ed altri materiali di recupero (carta, stracci, ecc.), che cessioni di rottami non ferrosi, di cui rispettivamente ai commi ottavo e nono, dell'attuale testo dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In tale ipotesi, il surrichiamato undicesimo comma dell'art. 74, penultimo periodo, prevede l'applicazione del regime di sospensione dell'imposta con diritto a detrazione e con l'obbligo di osservare gli adempimenti contabili di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come previsto dal nono comma dello stesso art. 74, la cui disciplina è stata illustrata al paragrafo 3.2.

In sostanza, nel caso in cui vengano effettuate dai predetti soggetti sia cessioni di rottami ferrosi o di altri materiali di recupero che cessioni di rottami non ferrosi, ai fini dell'applicazione del regime riservato alle cessioni di rottami di metalli non ferrosi, non assume alcuna rilevanza l'ammontare delle cessioni complessivamente effettuate nell'anno precedente, in quanto la norma non stabilisce dei parametri di riferimento collegati all'anno precedente. Pertanto in tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del regime di cui al nono comma dell'art. 74, assume rilevanza l'annualità in cui sono effettuate le operazioni medesime, anche in relazione all'attività normalmente e abitualmente svolta dall'operatore, ovvero all'attività che il medesimo intende svolgere nel corso dell'anno.

Tale disposizione (undicesimo comma dell'art. 74) non trova tuttavia applicazione nell'ipotesi in cui le cessioni di rottami non ferrosi o dei relativi semilavorati siano effettuate con carattere di occasionalità rispetto alle operazioni riguardanti i rottami ferrosi ed altri materiali di recupero.

*
* *

Si fa presente che in considerazione delle innovazioni concernenti il trattamento tributario delle cessioni dei rottami e degli altri materiali di recupero, introdotte con le modifiche normative apportate all'art. 74 in rassegna, e tenuto conto delle obiettive difficoltà interpretative conseguenti alle predette modifiche, si ritiene opportuno che gli uffici in indirizzo, laddove riscontrino difformità nell'applicazione delle norme, nell'esercizio dei poteri di accertamento loro conferiti, valutino la possibilità di applicare, in materia di sanzioni amministrative, le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di voler curare la massima divulgazione del contenuto della presente circolare.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

99A6879

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 agosto 1999

Dollaro USA	1,0553
Yen giapponese	121,28
Dracma greca	326,35
Corona danese	7,4355
Corona svedese	8,7675
Sterlina	0,65850
Corona norvegese	8,2205
Corona ceca	36,232
Lira cipriota	0,57854
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,13
Zloty polacco	4,1752
Tallero sloveno	197,1183
Franco svizzero	1,6020
Dollaro canadese	1,5607
Dollaro australiano	1,6184
Dollaro neozelandese	1,9881
Rand sudafricano	6,4532

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A7297

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seropram fiale»

Decreto NFR n. 390 del 16 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SEROPRAM, nella forma e confezione: «40 mg/ml» 10 fiale di concentrato per soluzione per infusione endovenosa (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Lundbeck Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Fara n. 35, codice fiscale n. 11008200153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società H. Lundbeck A/S, nello stabilimento sito a Copenhagen-Valby (Danimarca) Ottiliavej 9.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«40 mg/ml» 10 fiale di concentrato per soluzione per infusione endovenosa;

A.I.C. n. 028759052 (in base 10), 0VFP0D (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, è coperto da tutela brevettuale.

Composizione:

1 fiala da 1 ml contiene:

principio attivo: citalopram cloridrato 44,48 mg, pari a citalopram 40 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Citalopram è indicato nelle sindromi depressive endogene e nei disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6962

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elopram fiale»

Decreto NFR n. 391 del 16 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ELOPRAM, nella forma e confezione: «40 mg/ml» 10 fiale di concentrato per soluzione per infusione endovenosa (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali n. 1, codice fiscale n. 00748210150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata possono essere effettuati sia dalla società H. Lundbeck A/S, nello stabilimento sito a Copenhagen-Valby (Danimarca) Ottiliavej 9, sia dalla Società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Milano, via M. Civitali n. 1.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«40 mg/ml» 10 fiale di concentrato per soluzione per infusione endovenosa:

A.I.C. n. 028681043 (in base 10), 0VC8UM (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante Lundbeck Italia S.p.a., attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, è coperto da tutela brevettuale.

Composizione:

1 fiala da 1 ml contiene:

principio attivo: citalopram cloridrato 44,48 mg, pari a citalopram 40 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Citalopram è indicato nelle sindromi depressive endogene e nei disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6963

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxeren»

Decreto NFR n. 392 del 16 luglio 1999

Specialità medicinale FLUOXEREN, nella forma e confezione: 12 compresse solubili da 20 mg (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 2, codice fiscale n. 00395270481.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Lilly SA, nello stabilimento sito in Alcobendas-Madrid (Spagna) Avenida de la Industria.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse solubili da 20 mg:

A.I.C. n. 025959038 (in base 10), 0SS6MY (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 80», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante Eli Lilly Italia S.p.a. attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale.

Composizione:

ogni compressa solubile contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato equivalente a fluoxetina mg 20;

eccipienti: cellulosa microcristallina, saccarina sodica, mannitolo, sorbitolo, aroma di anice, aroma di menta piperita, silice colloidale, amido, sodio stearil fumarato, polividone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6964

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zefalgin»

Decreto NFR n. 393 del 16 luglio 1999

Specialità medicinale ZEFALGIN, nella forma e confezione: flacone da 12,5 ml di gocce orali, soluzione da 200 mg/ml (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9, codice fiscale n. 03804220154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Zambon Group S.p.a., nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica n. 9;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone da 12,5 ml di gocce orali, soluzione da 200 mg/ml;

A.I.C. n. 028710046 (in base 10), 0VD54Y (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: ibuprofene mg 200, pari a 2500 mg per flacone;

eccipienti: l- arginina, saccarina sodica, aroma menta, aroma lampone, metile p-idrossibenzoato propile p-idrossibenzoato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: dolori di varia origine e natura (mal di testa, mal di denti, dolori mestruali, nevralgie, dolori osteoarticolari e muscolari) e come coadiuvante nel trattamento sintomatico degli stati febbrili e influenzali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6965

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diesan»

Decreto A.I.C. n. 399 del 26 luglio 1999

Specialità medicinale DIESAN, nella forma e confezione: 12 capsule rigide 20 mg; flacone da 60 ml di soluzione orale 20 mg/5 ml.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), strada Solaro 75/77, codice fiscale n. 00071020085.

Produttore:

per la forma farmaceutica «capsule rigide»: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri n. 71; i controlli di qualità sono effettuati dalla società Get S.r.l., nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia), via L. Ariosto n. 17;

per la forma farmaceutica «soluzione orale»: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società L. Molteni e C. dei Fratelli Alitti società di Esercizio S.p.a., nello stabilimento sito in Scandicci (Firenze), località Granatieri, strada statale 67; i controlli di qualità sono effettuati dalla società Get S.r.l., nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia), via L. Ariosto n. 17.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 capsule rigide da 20 mg;

A.I.C. n. 033162013 (in base 10), 0ZN0SX (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 80», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, commi 4 e 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale;

flacone da 60 mi di soluzione orale 20 mg/5 ml:

A.I.C. n. 033162025 (in base 10), 0ZN0T9 (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 80». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, commi 4 e 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della Società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale;

Composizione:

una capsula rigida contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato mg 22,36, equivalente a fluoxetina mg 20;

eccipienti: amido di mais, lattosio, magnesio stearato, sodio lauril solfato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

costituenti della capsula: ossido di ferro giallo (E 172), biossido di titanio (E 171), gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

5 ml di soluzione orale contengono:

principio attivo: fluoxetina cloridrato mg 22,36, equivalente a fluoxetina mg 20;

eccipienti: acido benzoico, sorbitolo sol. 70%, glicerina, aroma di menta, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6967

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisomucil»

Decreto NCR n. 405 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale LISOMUCIL, nella forma e confezione: «bambini, sciroppo» flacone da 125 ml di sciroppo senza zucchero al 2% (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella n. 2, codice fiscale n. 06685100155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Synthélabo Groupe S.A, nello stabilimento sito in Coutances (Francia), Zone Industrielle de la Guérie.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«bambini, sciroppo» flacone da 125 ml di sciroppo senza zucchero al 2%;

A.I.C. n. 023185109 (in base 10), 0Q3KQP (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

100 mg di sciroppo contengono:

principio attivo: carbocisteina g 2;

eccipienti: idrossietilcellulosa, saccarina sodica, sciroppo di glucosio idrogenato (Lycasin), metil-p-idrossibenzoato di sodio, rosso di cocciniglia (E 124), aroma di lampone e di ciliegia, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: mucolitico e fluidificante nelle affezioni acute e croniche dell'apparato respiratorio, in particolare in caso di diete a basso contenuto di glucidi, normocaloriche o ipocaloriche.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6947

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Foradil»

Estratto decreto NCR n. 406 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale FORADIL, nella forma e confezione: «12 μg polvere per inalazione, capsule rigide»: 60 capsule rigide di polvere per inalazione + erogatore (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Novartis farma S.p.a., con sede legale in strada statale 233, km 20,5, Origgio (Varese), codice fiscale n. 07195130153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Novartis Pharma AG nello stabilimento sito in Stein, Svizzera;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«12 μg polvere per inalazione, capsule rigide»: 60 capsule rigide di polvere per inalazione + erogatore;

A.I.C. n. 027660075 (in base 10), 0UD3TC (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

1 capsula rigida di polvere per inalazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 μg;

eccipienti: lattosio q. b. a 25 mg;

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento del broncospasmo in pazienti con bronco-pneumopatie ostruttive, quali asma bronchiale e bronchite cronica, con e senza enfisema, come pure del broncospasmo indotto da allergeni, da sforzo o da freddo. Dal momento che il farmaco è dotato di una azione molto protratta nel tempo (sino alle 12 ore) una terapia di mantenimento di due somministrazioni quotidiane è in grado di controllare quelle forme broncospastiche di frequente riscontro nelle bronco-pneumopatie croniche, sia di giorno che di notte.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6948

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Humatin»

Estratto decreto n. 407 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale HUMATIN, anche nella forma e confezione: «25 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Parke Davis S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via C. Colombo n. 1, codice fiscale n. 09810140153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Cosmo S.p.a. nello stabilimento sito in Lainate (Milano), via C. Colombo n. 1;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«25 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 016531030 (in base 10), 0HSHLQ (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: paromomicina solfato 3,572 g (pari a g 2,5 di paromomicina);

eccipienti: saccarosio 40 g, glicerina 12,5 g, saccarina 20,40 mg, sodio idrossido 341,70 mg, sodio bicarbonato 9,40 mg, metile p-idrossibenzoato 180,0 mg, propile p-idrossibenzoato 20,0 mg, alcool etilico 73,5 mg, aroma speziato 0,01150 ml, acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: infezioni del tratto intestinale da germi sensibili (da E. coli, Shigelle, Salmonelle, escluso S. Typhi, ecc.). Sterilizzazione del contenuto intestinale nella preparazione ad interventi sull'intestino. Amebiasi intestinale (acuta e cronica). Coadiuvante nel trattamento del coma epatico (per sterilizzazione della flora intestinale produttrice d'ammoniaca).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6950

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calma»

Decreto A.I.C. n. 408 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale CALMA, nella forma e confezione: «1 g compresse effervescenti»: 30 compresse effervescenti.

Titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio (Salerno), via Conforti n. 42, codice fiscale n. 02732270653.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla Società Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.I., nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 g compresse effervescenti»: 30 compresse effervescenti;

A.I.C. n. 033524012 (in base 10), 0ZZ29D (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale;

Composizione:

1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: calcio carbonato g 2,5 (pari a g 1 di calcio);

eccipienti: acido citrico, ciclamato di sodio, saccarina sodica, aroma arancio, giallo arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione dei deficit di calcio. Stati patologici in cui è richiesta un'aumentata assunzione di calcio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6955

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbo»

Decreto A.I.C. n. 409 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale CARBO, nella forma e confezione: «1 g compresse effervescenti»: 30 compresse effervescenti.

Titolare A.I.C.: Max Farma Uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio (Salerno), via Conforti n. 42, codice fiscale n. 01393930019.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società-Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l., nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 g compresse effervescenti»: 30 compresse effervescenti;

A.I.C. n. 033527019 (in base 10), 0ZZ57C (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale;

Composizione:

1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: calcio carbonato g 2,5 (pari a g 1 di calcio);

eccipienti: acido citrico, ciclamato di sodio, saccarina sodica, aroma arancio, giallo arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione dei deficit di calcio. Stati patologici in cui è richiesta un'aumentata assunzione di calcio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6956

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seropram gocce orali»

Decreto NFR n. 441 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale SEROPRAM, nella forma e confezione: «4% gocce orali, soluzione» flacone da 15 ml (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Lundbeck Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Fara n. 35, codice fiscale n. 11008200153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata possono essere effettuati sia dalla società H. Lundbeck A/S, nello stabilimento sito a Copenhagen-Valby (Danimarca) Ottiliavej 9, sia dalla società Montefarmaco, nello stabilimento sito in Pero (Milano), via G. Galilei n. 7.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«4% gocce orali, soluzione» flacone da 15 ml;

A.I.C. n. 028759049 (in base 10), 0VFP09 (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 80», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, è coperto da tutela brevettuale.

Composizione:

1 ml (20 gocce) contiene:

principio attivo: Citalopram cloridrato 44,48 mg, pari a citalopram base 40 mg;

eccipienti: metilparaidrossibenzoato, propilparaidrossibenzoato, etanolo, adrossietilcellulosa 300, acqua purificata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: citalopram è indicato nelle sindromi depressive endogene e nei disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6958

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elopram gocce orali»

Decreto NFR n. 442 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale ELOPRAM, nella forma e confezione: «4% gocce orali, soluzione» flacone da 15 ml (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali n. 1, codice fiscale n. 00748210150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata possono essere effettuati sia dalla società H. Lundbeck A/S, nello stabilimento sito a Copenhagen-Valby (Danimarca) Ottiliavej 9, sia dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Milano, via M. Civitali n. 1.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«4% gocce orali, soluzione» flacone da 15 ml;

A.I.C. n. 028681056 (in base 10), 0VC8V0 (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 80», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante Lundbeck Italia S.p.a., attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, è coperto da tutela brevettuale.

Composizione:

1 ml (20 gocce) contiene:

principio attivo: citalopram cloridrato 44,48 mg, pari a citalopram 40 mg;

eccipienti: metilparaidrossibenzoato, propilparaidrossibenzoato, etanolo, idrossietilcellulosa 300, acqua purificata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Citalopram è indicato nelle sindromi depressive endogene e nei disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6959

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Macladin»

Decreto NCR n. 443 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale MACLADIN, nella forma e confezione: «250 bambini» flacone da 100 ml di granulato per sospensione orale 250 mg/5 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste n. 40, codice fiscale n. 00678100504.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Abbott S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Pontina km 52.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«250 bambini» flacone da 100 ml di granulato per sospensione orale 250 mg/5 ml;

A.I.C. n. 027530120 (in base 10), 0U84W8 (in base 32);

classe: «A», Il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta licenziante attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, è coperto da tutela brevettuale.

Composizione:

ogni 100 ml di sospensione ricostituita contengono:

principio attivo: claritromicina g 5;

eccipienti: carbopol 974, polivinilpirrolidone, idrossipropilmetilcellulosa ftalato, olio di ricino, gel di silice, saccarosio, gomma xantan, aroma frutti misti, potassio sorbato, acido citrico, titanio biossido, maltodestrine, acqua (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da patogeni sensibili alla claritromicina. Infezioni del tratto rino-faringeo (tonsilliti, faringiti), dei seni paranasali. Otite media acuta (OMA). Infezioni del tratto respiratorio inferiore: bronchiti, polmoniti batteriche e polmoniti atipiche. Infezioni della pelle: impetigine, eresipela, follicolite, foruncolosi e ferite infette.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6960

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Veclam»

Decreto NCR n. 444 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale VECLAM, nella forma e confezione: «250 bambini» flacone da 100 ml di granulato per sospensione orale 250 mg/5 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Bagno a Ripoli (Firenze), via Lungo L'Ema n. 7, codice fiscale n. 00408570489.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Abbott S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Pontina km 52.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«250 bambini» flacone da 100 ml di granulato per sospensione orale 250 mg/5 ml:

A.I.C. n. 027529104 (in base 10), 0U83WJ (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta licenziante attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, è coperto da tutela brevettuale.

Composizione:

ogni 100 ml di sospensione ricostituita contengono:

principio attivo: claritromicina g 5;

eccipienti: carbopol 974, polivinilpirrolidone, idrossipropilmetilcellulosa ftalato, olio di ricino, gel di silice, saccarosio, gomma xantan, aroma frutti misti, potassio sorbato, acido citrico, titanio biossido, maltodestrine, acqua (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da patogeni sensibili alla claritromicina. Infezioni del tratto rino-faringeo (tonsilliti, faringiti), dei seni paranasali. Otite media acuta (OMA). Infezioni del tratto respiratorio inferiore: bronchiti, polmoniti batteriche e polmoniti atipiche. Infezioni della pelle: impetigine, eresipela, follicolite, foruncolosi e ferite infette.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6961

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Bolzano

Con decreto interministeriale n. 956 datato 21 luglio 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Opera Difensiva n. 15 sito nel comune di Bolzano e riportato nel catasto del comune catastale di Dodiciville alla p.t. 1329/II, f.m. 11, p.f. 2058/2, 2059/2 dell'ufficio libro fondiario di Bolzano per un superfice complessiva di mq 3.491 - Ramo Difesa Esercito.

99A7041

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Rasun Anterselva

Con decreto interministeriale n. 881 datato 18 marzo 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Poligono di tiro a segno di Rasun Anterselva (Bolzano) riportato nel catasto del comune censurario medesimo alla p. ed. 298 ed alla p.f. 290/1 della p.t. 156/11, fm 22 per una superfice complessiva di mq 6520 - Ramo Difesa Esercito.

99A7042

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Brescia è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare P01B (Politica economica).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si fa presente che la presa di servizio del docente chiamato a ricoprire il posto sarà condizionata al reperimento dei fondi per il pagamento degli emolumenti dovuti.

99A7044

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori (emanato con decreto rettorale n. 1258 del 21 giugno 1999), si comunica che presso la facoltà di beni culturali dell'Università degli studi di Lecce, è vacante il seguente posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di beni culturali:

disciplina: L25A storia dell'arte medievale.

Il presente avviso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, oltre che all'albo ufficiale dell'Ateneo, all'albo della facoltà che ha chiesto il bando e sul sito internet dell'Università di Lecce.

Possono partecipare al concorso i ricercatori appartenenti al settore scientifico-disciplinare L25A che abbiano maturato almeno un triennio di permanenza, nella stessa sede, anche se in aspettativa, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In allegato alla domanda e in un unico esemplare, vanno necessariamente presentati:

a) titoli scientifici, sino ad un massimo di 10, selezionati a scelta del candidato fra quelli complessivamente prodotti;

b) elenco generale dei titoli prodotti;

c) curriculum didattico-scientifico.

La competenza a decidere sulle domande di trasferimento è del consiglio della facoltà che ne ha fatto richiesta. Il consiglio si pronuncerà su una motivata relazione comparativa nella quale si farà riferimento sia alle esigenze didattiche della facoltà che alla personalità scientifica dei candidati. La relazione sarà predisposta da una commissione nominata dal consiglio di facoltà fra i docenti del medesimo settore (o di settore strettamente affine), attingendo dai componenti della facoltà medesima o — in mancanza — di altra facoltà o di altro Ateneo. Ove non sia possibile la formazione della commissione nell'ambito dello specifico settore o di settori strettamente affini si potrà ricorrere a settori che, comunque. ricadano nell'area disciplinare di riferimento.

La commissione sarà formata da un professore di prima fascia, uno di seconda fascia e da un ricercatore confermato.

Si darà luogo a valutazione anche in presenza di una sola domanda.

Il consiglio di facoltà potrà rinunciare a disporre il trasferimento, con delibera motivata, così come con delibera motivata potrà decidere in difformità rispetto al parere della commissione.

Il trasferimento verrà disposto con decreto del rettore da intendersi come atto definitivo.

Nello stesso decreto viene stabilita la decorrenza del provvedimento, in analogia con le disposizioni di legge che regolano la presa di servizio dei vincitori di concorso.

Si precisa che la presa di servizio effettiva dei candidati prescelti è, comunque, subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 537/1993.

99A7034

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con determinazione n. 004722 del 9 giugno 1999 del direttore generale sanità la società S.E.M. Sorgenti Emiliane Modena S.r.l., con sede legale e stabilimento in Ospitale di Fanano (Modena), via Capanna Tassoni, 219/D, partita I.V.A. n. 01583280365, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Monte Cimone» nel tipo naturale e addizionata di anidride carbonica in contenitori di polietilene tereftalato atossico (PET) di diverse capacità comunque non superiore a 2 litri, già autorizzata, miscelata con l'acqua minerale naturale del nuovo pozzo denominato «Pozzo n. 4», captata nell'ambito della stessa concessione denominata «Ospitale».

99A7043

COMUNE DI LUSERNETTA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di LUSERNETTA (provincia di Torino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

«5. di non valersi delle facoltà di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 449/1997, per fissare aliquota agevolata I.C.I.;

6. di valersi della possibilità ex art. 4 decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 (come convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556) ed ex art. 3 della legge n. 662/1996 fissando l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per tutti gli immobili, confermando in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;».

(Omissis).

99A7294

COMUNE DI MARIGLIANO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di MARIGLIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

«*a)* confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 in ragione del 5 per mille così come già disposto per gli anni dal 1993 al 1998;».

(Omissis).

99A7292

COMUNE DI MUSSOMELI

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di MUSSOMELI (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

«aliquota del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;

aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore ai tre anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

aliquota del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;

2. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, aumentare per l'anno 1999 la detrazione spettante per gli immobili adibiti ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. Considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata.».

(Omissis).

99A7193

COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SAN BIAGIO SARACINISCO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 14 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

«1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, dando atto che la stessa verrà riscossa con le modalità previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

2. di ridurre del 50 per cento l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa ai sensi della legge n. 15/1968, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque utilizzabile l'immobile;

3. di detrarre dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. La disposizione di cui al presente punto si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5. di dare atto che nella determinazione della aliquota di cui al punto 1, nonché della definizione della riduzione o detrazione di cui al punto 3 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

6. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione da predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo;».

(Omissis).

99A7293

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 9 2 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77